

Enti e tributi

Un'iniziativa dell'Arcidiocesi di Trento

15.01.2019

Titolo: *pubblicità dei contributi ricevuti.*

Sintesi: *al 28.2.2019 scade il termine per pubblicizzare i contributi ricevuti da associazioni, fondazioni e onlus (L. 124/2017 art. 1 commi da 125 a 129).*

La legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto una serie di obblighi di pubblicità a carico di enti e imprese che beneficiano di agevolazioni o vantaggi economici erogati da enti pubblici o da soggetti controllati da enti pubblici.

I destinatari degli obblighi sono:

- a) le associazioni e le fondazioni e tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS. Tali enti devono pubblicare nei propri siti e portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti. L'obbligo scatta se l'ammontare cumulativo annuo è pari o superiore cumulativamente a 10.000 euro;
- b) le imprese (individuali e societarie comprese le cooperative anche sociali) che devono pubblicare le medesime informazioni nella nota integrativa al bilancio e nella nota integrativa al bilancio consolidato ove esistente.

1

Concentrando l'attenzione sugli enti indicati alla precedente lettera a) si ricorda che:

- l'obbligo scade al 28.2.2019 in relazioni alle agevolazioni percepite nel 2018.
- Vale il principio di cassa e il periodo di riferimento è quello dal primo gennaio al 31.12.2018.
- L'attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto sia contributi a fondo perduto, sia corrispettivi di prestazioni sia, non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.
- Le informazioni da pubblicare in forma schematica sono le seguenti
 - denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
 - denominazione del soggetto erogante;
 - somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
 - data di incasso;
 - causale (es. corrispettivi di servizi, contributo in conto capitale, contributo spese di gestione).

- Tali elementi informativi devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico: in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo o su eventuali siti della rete associativa di appartenenza.

La norma presenta senza dubbio delle criticità: ad esempio non è chiaro come possa essere dimostrato l'adempimento dell'obbligo in termini. Non ultimo inoltre il fatto che la norma pone un ulteriore gravame sugli enti coinvolti, quando, in realtà, la pubblicità perseguita potrebbe attuarsi in modo maggiormente certo a cura degli enti eroganti mediante la comunicazione ad un eventuale database nazionale.

Tuttavia, per il momento, l'onere sta in carico agli enti percipienti i quali devono essere coscienti che la sanzione per l'inadempimento "pareva in origine" consistere nell'obbligo di restituzione delle somme agli enti eroganti. Sull'argomento è bene precisare che il Consiglio di Stato si è espresso chiarendo che, secondo l'interpretazione letterale e sistemica della norma, la sanzione restitutoria è applicabile esclusivamente alle imprese. L'assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.